



TRIBUNALE DI MANTOVA

Il Tribunale di Mantova riunito in Camera di Consiglio e composto da:

dott. Andrea Gibelli	Presidente Rel.
dott. Mauro P. Bernardi	Giudice
dott. Marco Benatti	Giudice

nel procedimento n. 2/2020 conc. prev. promosso con ricorso ex art.161 VI co. L.F. depositato il 20/1/2020 dalla società GENIO LAB srl con sede in Porto Mantovano, Via Petrarca n. 16, C.F. e P. Iva 02178610206, in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico Morganti Claudio, nato a Mantova il 12/11/63 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, C.F. MRG CLD 63S12E897O, rappresentata ed assistita dall'Avv. Alberto Gandolfi giusta procura in atti

RICORRENTE

nei confronti di

MASSA DEI CREDITORI, in persona del Commissario giudiziale Dr. Luigi Mantovani;

avente ad oggetto l'omologazione del concordato preventivo della società GENIO LAB srl

DECRETO

considerato che, con ricorso ex art.161 VI co. L.F., depositato il 20/1/2020, la società GENIO LAB srl con sede in Porto Mantovano, Via Petrarca n. 16, C.F. e P. Iva 02178610206, in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico Morganti Claudio, nato a Mantova il 12/11/63 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, C.F. MRG CLD 63S12E897O, ha proposto domanda di ammissione dell'indicata società alla procedura di concordato preventivo riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art.161 L.F. entro un termine fissato dal Giudice;

considerato che il Tribunale, con decreto in data 23/1/2020, ha concesso termine sino al 23/4/2020, poi prorogato al 22/9/2020, per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.;

rilevato che nel termine attribuito la documentazione è stata presentata, unitamente a piano e proposta;

considerato che il Tribunale, con decreto in data 1/10/2020, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo della società GENIO LAB srl fissando l'udienza del 24/2/21 per l'adunanza dei creditori e disponendo, in conformità all'art. 163 bis L.F., l'apertura del procedimento competitivo in considerazione del fatto che il piano prevedeva la cessione dell'azienda avente ad oggetto l'attività di vendita all'ingrosso, anche con formula cd. "cash and carry", di occhiali, lenti ed accessori per l'ottica, nonché del ramo di azienda avente ad oggetto l'attività di laboratorio per la lavorazione, l'assemblaggio, la vendita e la riparazione di lenti e strumenti per l'ottica;

considerato che, all'esito dei procedimenti competitivi ex art. 163 bis L.F., i rami di azienda sono stati aggiudicati alle società Occhisani srl e SEL Optical Divisione Oftalmica srl;

osservato che la proposta prevede il pagamento entro il 31/12/2022, nella misura integrale, del predotto e dei creditori privilegiati, salvo lo stralcio parziale dei debiti tributari e il degrado al chirografo del credito di rivalsa IVA derivante da cessioni di beni a consumo istantaneo, ovvero da prestazioni di servizi non correlati o correlabili a beni rinvenuti (o anche solo rinvenibili) in azienda, e il pagamento parziale dei creditori chirografari suddivisi in sette classi, e precisamente:

Classe I – Fornitori per corrispettivi con percentuale di soddisfazione all' 11% ;

Classe II – Fornitori per Iva di rivalsa con percentuale di soddisfazione al 10%;

Classe III – Istituti Bancari con percentuale di soddisfazione al 12%;

Classe IV – Erario degradato con percentuale di soddisfazione al 12,17%;

Classe V – Enti Locali/Previdenziali con percentuale di soddisfazione all'11%;

Classe VI – Crediti dei soci verso la società per finanziamenti con percentuale di soddisfazione all'1%;

Classe VII – Sacrificio finanziario (ai soli fini del voto);

rilevato che la somma fissata nel decreto per spese di procedura è stata depositata dalla ricorrente nel termine assegnato;

considerato che, in sede di adunanza e nei venti successivi alla chiusura del verbale, la maggioranza prescritta dal testo dell'art.177 L.F. è stata raggiunta, e, più precisamente, è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto e in cinque classi su sette;

osservato che, con provvedimento in data 25/3/21 depositato il 30/3/21, il Tribunale, preso atto che risultava raggiunta la maggioranza prevista dalla legge, ha fissato per il giorno 20/5/21 la comparizione del debitore, del Commissario Giudiziale e per le eventuali costituzioni in giudizio di creditori dissenzienti o altri interessati ex art.180 L.F.;

osservato che la società GENIO LAB srl si è tempestivamente costituita in giudizio insistendo per l'omologazione del concordato preventivo;

visto il parere motivato del Commissario Giudiziale in data 5/5/21, che ha ribadito il proprio parere favorevole già espresso nella relazione ex art. 172 L.F.;

rilevato che in questa sede il Collegio, non essendo state proposte opposizioni, è chiamato unicamente a riscontrare la ritualità del procedimento e l'osservanza degli adempimenti imposti dalla legge per addivenire all'omologa del concordato;

confermata la sussistenza in capo a GENIO LAB srl della qualifica di imprenditore commerciale ed il superamento delle soglie previste dall'art.1 L.F., oltre che la presenza di uno stato di documentata insolvenza;

riscontrata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt.160 e 161 L.F. nonché la completezza e regolarità della documentazione depositata;

verificato il raggiungimento delle maggioranze previste dalla legge;

rilevato che non è emerso nel corso del procedimento alcun difetto di veridicità dei dati esposti nel piano concordatario, né alcuna carenza nell'attestazione del professionista (Cass.n.18864 del 2011), per cui il voto deve ritenersi correttamente

espresso dai creditori, sulla base di adeguate informazioni ricevute in ordine alla proposta ed al piano ad essa sotteso;

considerato, quindi, che sussistono tutte le condizioni di legge per addivenire all'omologa del concordato preventivo, avendo riscontrato - per le ragioni sino ad ora esposte - tutti i presupposti soggettivi ed oggettivi del concordato;

considerato che il concordato può qualificarsi in continuità aziendale indiretta;

osservato che, essendovi altri "assets" da realizzare, oltre all'azienda già destinata in proposta e oggetto di aggiudicazione ex art. 163 bis comma 3 L.F., l'esecuzione deve essere affidata a un liquidatore che il proponente il concordato ha già designato nella persona del Dott. Luca Caramaschi, per cui il Collegio è vincolato alla scelta operata dalla società proponente, essendo dalla legge attribuito in primis al proponente il concordato di prevedere autonomamente la fase liquidatoria (v. art.182 l.f. *"se il concordato... non dispone diversamente"*);

considerato che il professionista indicato è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per la nomina a curatore, richiamati dall'art. 182 L.F. (Cass. n. 15699 del 15. 7. 2011) ed ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico sulla base di un compenso di 15.000,00 oltre accessori;

rilevato che gli organi della procedura dovranno essere coadiuvati dal Comitato dei Creditori formato da:

Cooper Vision Italia srl
Milli Omar
Tipografia Casalgrafica srl

P.Q.M.

omologa il concordato preventivo della società **GENIO LAB srl** con sede in Porto Mantovano, Via Petrarca n. 16, C.F. e P. Iva 02178610206, in persona del legale rappresentante e Amministratore Unico Morganti Claudio, nato a Mantova il 12/11/63 e domiciliato per la carica presso la sede sociale, C.F. MRG CLD 63S12E897O

nomina Commissario Liquidatore il Dott. Luca Caramaschi;

nomina componenti del Comitato dei Creditori:

Cooper Vision Italia srl
Milli Omar
Tipografia Casalgrafica srl

- dispone che il Liquidatore Giudiziale tenga informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione, relazionando ogni semestre, come disposto nel seguito e, se richiesto dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori, mediante riunioni alle quali parteciperà sempre anche il Commissario Giudiziale;
- dispone che il Commissario Giudiziale ed il Liquidatore Giudiziale si attengano alle seguenti indicazioni:
 - * il Liquidatore dovrà predisporre entro novanta giorni il programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del Comitato dei Creditori, tenendo conto del piano concordatario previsto dalla società debitrice e della disciplina di cui agli articoli da 105 a 108 *ter* L.F. in quanto compatibili;
 - * il Liquidatore dovrà redigere rapporti riepilogativi semestrali ex artt. 33 V co. e

182 VI co. L.F. in cui specificherà altresì l'andamento della liquidazione rispetto al piano concordatario;

- * il Commissario Giudiziale, Dott. Luigi Mantovani, sorveglierà l'esecuzione della liquidazione e terrà informato il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio per i creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

- * il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti agli obblighi concordatari, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa a loro riservata ai sensi dell'art.186 L.F.;

- * il Liquidatore dovrà provvedere alla riscossione dei crediti e alla liquidazione dei beni secondo le modalità dettagliate nel programma di liquidazione, acquisendo per le varie attività di liquidazione il parere preventivo del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori, dando notizia dell'attività di liquidazione al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento delle operazioni;

- * le vendite dell'azienda, di rami dell'azienda, di beni immobili e beni iscritti in pubblici registri nonché la cessione di attività e passività dell'azienda o rapporti giuridici individuali in blocco dovranno essere autorizzate dal Comitato dei Creditori;

- * le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;

- * il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito libro giornale previamente vidimato da un membro del Comitato dei Creditori;

- * la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire ad opera del Liquidatore acquisendo parere preventivo del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori, dandone notizia al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima dell'affidamento dell'incarico, salve ragioni d'urgenza;

- * ultimate le operazioni di liquidazione il Commissario Giudiziale e il Liquidatore depositeranno i rispettivi rendiconti con modalità analoghe a quelle di cui

all'art.116 L.F.;

* i pagamenti delle spese della procedura e dei creditori verranno effettuati sulla base di piani di riparto predisposti dal Liquidatore in ragione della collocazione e del grado dei crediti;

* le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili verranno depositate presso l'Ufficio Postale di Mantova nelle forme stabilite per i depositi giudiziali, indicando come modalità dello svincolo l'emissione da parte dell'intestato Tribunale di provvedimento autorizzativo dei pagamenti agli aventi diritto;

• dispone che, in adempimento agli obblighi di informazione posti a carico della società concordataria, quest'ultima consegna al Commissario Giudiziale per i prossimi esercizi sociali sino all'adempimento del concordato:

- i bilanci d'esercizio corredati da nota integrativa entro 20 giorni lavorativi dalla loro approvazione ed in ogni caso non oltre 150 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio;
- i bilanci d'esercizio depositati da Occhisani srl e SEL Optical Divisione Oftalmica srl limitatamente al periodo di vigenza del contratto di affitto di azienda;

• dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di ogni evento di cui sia a conoscenza e che possa dare luogo ad un'alterazione del naturale programma di svolgimento del piano concordatario;

• dispone che la società informi prontamente per iscritto il Commissario Giudiziale di qualsiasi mutamento nella composizione dell'organo di amministrazione della società;

– dichiara il presente decreto provvisoriamente esecutivo;

– manda alla Cancelleria per la comunicazione al Pubblico Ministero, al debitore, al Liquidatore Giudiziale ed al Commissario Giudiziale, il quale dovrà, a sua volta, darne comunicazione ai creditori;

– manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell'art.17 L.F..

Mantova, 20/5/21. .

Il Presidente
dott. Andrea Gibelli